

Per la Cassazione è sufficiente che la provenienza illecita non sia stata esclusa definitivamente

Autoriciclaggio, condanna facile

Reato presupposto: non occorre l'avvio del procedimento

Pagina a cura
DI STEFANO LOCONTE
E GIULIA MENTASTI

Processo e condanna per autoriciclaggio anche in assenza di procedimento per il reato presupposto: è quanto stabilito dalla Cassazione penale con sentenza n. 42052 del 14 ottobre scorso. In particolare, nell'ambito di un procedimento per autoriciclaggio e riciclaggio, il Tribunale del riesame di Arezzo aveva parzialmente annullato il decreto con il quale il Gip aveva disposto il sequestro preventivo funzionale alla confisca di liquidità e immobili nella disponibilità degli indagati.

Sia gli indagati che la pubblica accusa ricorrevano per Cassazione, deducendo motivi il cui rigetto o accoglimento richiedeva la definizione della preliminare comune questione relativa al rapporto tra l'accertamento delle fattispecie di riciclaggio/autoriciclaggio e quello dei reati presupposto da cui originava il profitto illecito.

Questa la questione: si possono valorizzare reati allo stato non ancora oggetto di attività investigativa, o per i quali pendono mere indagini preliminari, essendo sufficiente un accertamento incidentale? E, dall'altro lato, entro quali limiti il proscioglimento preclude la contestazione per (auto) riciclaggio? Netta la risposta della Cassazione, idonea a moltiplicare i procedimenti per riciclaggio. In primo luogo, la Suprema corte ha chiarito che la pronuncia della responsabilità per riciclaggio non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche. Non è, pertanto, necessario che il delitto presupposto sia stato accertato da una sentenza di condanna passata in giudicato; basta che il fatto costitutivo non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo, e che il giudice procedente per il riciclaggio abbia potuto riconoscerne la sussistenza.

Applicando tali considerazioni al caso di specie, dunque, la circostanza che alcuni illeciti non fossero ancora oggetto di indagini, in difetto della necessaria iscrizione nel Registro delle notizie di reato, o che per alcuni di essi pendessero mere indagini preliminari, non impediva di valutarne incidentalmente la configurabilità, seppur con valenza limitata a procedimento.

Per questo, con riferimento a tale doglianza, il ricorso del pm è risultato meritevole di accoglimento.

Quanto invece alla specula-

re ipotesi in cui le contestazioni dei reati-presupposto siano definite con proscioglimento, la Corte ha riconosciuto che il giudicato assolutorio con le formule «perché il fatto non sussiste» o «perché il fatto non costituisce reato» preclude ogni diversa valutazione incidentale in peius, venendo meno il «presupposto positivo» dell'(auto) riciclaggio. Analogo principio s'impone nel caso in cui l'assoluzione sia stata pronunciata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, o, qualora la norma incriminatrice contempli soglie di punibilità come per i delitti tributari, per mancato raggiungimento del tetto quantitativo.

Da qui un parziale accoglimento della impugnazione degli indagati.

A differente soluzione si deve però addvenire se l'imputato del delitto principale sia stato assolto per insufficienza di prove o per non aver commesso il fatto, precisazione già offerta da alcuni precedenti della Suprema corte, tra cui la sentenza 7795/2014 che ha altresì esplicitato come non vada automaticamente escluso il riciclaggio per effetto dell'intervenuta sentenza di «non luogo a procedere» (pur confermata in sede di legittimità) in ordine al delitto non colposo da cui si assuma provengano le cose riciclate, trattandosi di sentenza non irrevocabile.

Infine, l'eventuale estinzione (per prescrizione) dei reati-presupposto contestate va considerata priva di effetti sulla configurabilità delle fattispecie di riciclaggio/autoriciclaggio provvisoriamente ipotizzate, essendovi sul punto un chiaro dettato normativo che all'art. 170 c.p., comma 1, espressamente stabilisce che «quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro reato».

— © Riproduzione riservata —

La sentenza per punti

Cass. pen. n. 42052/2019

Le norme di riferimento

Art. 648-bis c.p. («Riciclaggio»): «Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000»

Art. 648-ter.1 c.p. («Autoriciclaggio»): «Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. [...]»

La prima questione al vaglio della Cassazione

Si può essere condannati per autoriciclaggio se per il reato presupposto non vi è stata nemmeno iscrizione del procedimento nel registro delle notizie di reato?

Sì, perché basta che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo, e che il giudice procedente (per l'autoriciclaggio) ne abbia incidentalmente accertato la configurabilità

La seconda questione al vaglio della Cassazione

Quale titolo di reato va attribuito a chi, pur non avendo commesso il reato presupposto, concorre nella condotta di riciclaggio di chi invece ha realizzato anche il delitto presupposto?

Il terzo che non abbia concorso nel delitto presupposto e che abbia solo successivamente occultato (unitamente all'autore del predetto) la provenienza dei proventi illeciti risponderà non di concorso in autoriciclaggio, ma dell'autonomo più grave delitto di riciclaggio

Il complice risponde di autonomo delitto

Chi agevola l'autore dell'illecito a ripulire i proventi delittuosi non risponde di concorso in autoriciclaggio, bensì di autonomo (più grave) reato di riciclaggio: è questo un ulteriore profilo di rilievo che emerge dalla sentenza in commento. La questione dibattuta in giurisprudenza può essere così sintetizzata: quale titolo di reato va attribuito a chi, pur non avendo commesso il delitto presupposto, concorre nella condotta di riciclaggio di chi invece ha anche preso parte al suddetto reato presupposto? Gli interpreti si sono in particolare interrogati se sia configurabile concorso in autoriciclaggio oppure autonomo titolo di riciclaggio, non sottovalutando gli effetti concreti che ne derivano: mentre il riciclaggio è punito ai sensi dell'art. 648-bis c.p.

con la reclusione da quattro a dodici anni, per l'autoriciclaggio è prevista dall'art. 648-ter.1 c.p. una cornice editale che spazia dai due agli otto anni di reclusione e che è ulteriormente dimezzata a seconda della gravità del delitto presupposto. La giurisprudenza nel tempo ha preferito la seconda soluzione, osservando come l'inferiorità della pena ex art. 648-ter.1 c.p. rispetto al riciclaggio si giustifica con il rilievo per cui l'autore del reato presupposto non sarebbe in grado di cogliere in pieno il disvalore della propria condotta di ripulitura dei proventi illeciti, versando nella peculiare condizione psicologica di chi, dopo aver commesso un reato, cerca di allontanare da sé le indagini e i sospetti; al contrario, chi non ha concorso nel reato presupposto

ovviamente non può essere per questo punito, ma neppure godere della minor pena. Emblematico il caso di una commercialista che aveva realizzato operazioni finanziarie per far rientrare in Italia somme ingenti di provenienza illecita del proprio cliente: con sentenza 17235/2018, la Corte ha chiarito che, mentre l'autore del reato presupposto che realizza una condotta orientata a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle somme debba rispondere di autoriciclaggio, la speculare condotta tenuta dal terzo che non abbia concorso nel reato presupposto ma abbia solo successivamente occultato l'origine dei proventi illeciti integrerà il più grave delitto di riciclaggio.

— © Riproduzione riservata —